



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10869 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Edilerica Appalti e Costruzioni s.r.l. - in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la società S.I.C.R.A. s.r.l. - in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e dalla società S.I.C.R.A. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Nardocci, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia n. 14;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi, dell'Avvocatura comunale,

presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo: A) del provvedimento del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde di Roma Capitale n. 79124 in data 18 novembre 2011, con il quale è stata disposta l'esclusione delle società ricorrenti dalla procedura gara bandita da per l'affidamento in *project financing* della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione e della gestione delle opere finalizzate al recupero delle volumetrie esistenti ed alla riqualificazione dei giardini di Castel Sant'Angelo, per lo svolgimento di attività ricreative/culturali, nonché di attività di manutenzione e vigilanza dell'area; B) del silenzio serbato da Roma Capitale sull'informativa ex art. 243-bis del d.lgs. n. 163/2006, con contestuale istanza di riammissione in gara del costituendo R.T.I. Edilerica-S.I.C.R.A.; C) per quanto occorra, della clausola di esclusione di cui punto V.3, lettera c), del disciplinare di gara, ove si prevede che "sono escluse dopo l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, le offerte . . . i cui elaborati tecnici non siano sottoscritti da professionisti abilitati", ove possa essere interpretata nel senso che l'abilitazione non sussista ove manchi l'apposizione del timbro professionale con gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista che ha sottoscritto gli elaborati; D) di ogni altro atto presupposto e/o connesso; nonché per il risarcimento integrale dei

danni cagionati dall'adozione dei provvedimenti impugnati;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 febbraio 2012, della determinazione dirigenziale n. 2667 in data 22 dicembre 2011, con la quale il direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde ha deciso di non procedere all'aggiudicazione dalla suddetta procedura gara in considerazione della mancanza di offerte ammissibili;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo (motivato *per relationem* con riferimento al verbale della Commissione giudicatrice in data 18 novembre 2011) si evince che la parte ricorrente è stata esclusa dalla gara perché «gli elaborati tecnici progettuali non sono stati sottoscritti da progettisti abilitati ed iscritti ai rispettivi ordini professionali» e «la difformità rientra tra le cause di esclusione previste dal disciplinare di gara a pag. 9 V.3 lett. c»;

CONSIDERATO che i motivi dedotti con il ricorso introduttivo –

incentrati: a) sul fatto che gli elaborati progettuali costituenti l'offerta tecnica siano stati sottoscritti dall'arch. Alessandro Maruffi, ossia da un professionista in possesso dell'abilitazione richiesta dal bando; b) sul fatto che la mancata apposizione del timbro a secco attestante il possesso della prescritta abilitazione, in capo all'arch. Alessandro Maruffi, costituisca una mera irregolarità, a fronte della quale la stazione appaltante, invece di disporre l'esclusione, avrebbe dovuto formulare una richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006; c) sul fatto che la causa di esclusione prevista dal disciplinare di gara a pag. 9, punto V.3, lett. c, se interpretata nel senso che la mancanza del predetto timbro a secco è, di per sé, idonea a determinare l'esclusione dalla gara, si pone in contrasto con i principi affermati dall'art. 2 del codice degli appalti e, in particolare, con il principio di proporzionalità – risultano infondati per le seguenti ragioni:

- in punto di fatto il Collegio rileva che – sebbene gli elaborati progettuali costituenti l'offerta tecnica del costituendo R.T.I. Edilerica-S.I.C.R.A. risultino effettivamente sottoscritti dall'arch. Alessandro Maruffi e dalla documentazione acclusa al ricorso si evinca che l'arch. Maruffi è iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli architetti di Roma – tuttavia l'arch. Maruffi non ha sottoscritto gli elaborati progettuali nella qualità di progettista abilitato (come espressamente richiesto dal disciplinare di gara), bensì nella semplice qualità di legale rappresentante della società mandante del

costituendo R.T.I.. Infatti dall'esame dei predetti elaborati progettuali si evince non solo la mancanza dell'apposito timbro a secco attestante il possesso dell'abilitazione posseduta dall'arch. Maruffi, ma anche l'apposizione sugli stessi del diverso timbro a secco attestante, in capo allo stesso arch. Maruffi, la qualità di legale rappresentante della società S.I.C.R.A. s.r.l.;

- stante quanto precede, il Collegio osserva innanzi tutto che – sebbene si debba convenire con la parte ricorrente quando afferma che, in ossequio al principio del *favor participationis*, la clausola del disciplinare di gara invocata dall'Amministrazione (secondo la quale “sono escluse ... le offerte ... i cui elaborati tecnici non siano sottoscritti da professionisti abilitati”) deve essere interpretata restrittivamente, ossia nel senso che l'esclusione è determinata dalla mancanza della prescritta abilitazione in capo al soggetto che ha sottoscritto gli elaborati progettuali (requisito sostanziale) e non dalla mera mancanza del timbro a secco attestante il possesso dell'abilitazione (requisito meramente formale) – tuttavia nel caso in esame l'esclusione del costituendo R.T.I. non è stata affatto determinata dalla sola mancanza di tale timbro a secco. Infatti, come già evidenziato, la sottoscrizione apposta dall'arch. Maruffi sugli elaborati progettuali sta ad indicare soltanto che gli elaborati stessi sono riconducibili anche alla società mandante del R.T.I. non ancora costituito, ma non è affatto idonea a determinare, in capo all'arch. Maruffi, l'assunzione della “paternità” e delle conseguenti

responsabilità che la sottoscrizione di un progetto comporta per un professionista. Pertanto l'esclusione del costituendo R.T.I. è stata correttamente disposta dall'Amministrazione perché gli elaborati progettuali costituenti l'offerta tecnica del costituendo R.T.I. effettivamente non risultano corredati dalla prescritta sottoscrizione di un progettista abilitato;

- a fronte della mancanza della prescritta sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un progettista abilitato risulta evidente che non sussiste neppure la lamentata violazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006 (nella parte in cui dispone che "nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati"). Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084), l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara;

CONSIDERATO che, per effetto della reiezione del ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti la

accertata legittimità dell'esclusione del costituendo R.T.I. dalla procedura di gara comporta evidentemente che lo stesso non ha alcun interesse a censurare la successiva decisione dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in ragione della mancanza di offerte ammissibili;

CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 10869/2011 e sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato, respinge il primo perché infondato e dichiara il secondo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)